



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°190 del 16 Giugno 2026

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- **DISPOSITIVO/n.0228/TFNSD-2025-2026 registro procedimenti n.0263/TFNSD/2025-2026** relativo al deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30210/1147pf25-26/GC/DP/ffi del 18.05.2026 nei confronti dei Sigg.ri APICELLA Raffaele, CRETELLA Francesco, DE VINCENTI Thomas, MARINCOLO Luigi, CINELLI Ermete, nonché della società A.S.D. MIRTO CROSIA.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 15 Giugno 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio | STRONGOLI | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 22 a carico di

1) Demetrio CASSALIA, all'epoca dei fatti vicepresidente della società SSDARL Segato;

2) la Società SSDARL SEGATO;

per rispondere:

1) **Demetrio CASSALIA**, all'epoca dei fatti vicepresidente della società SSDARL Segato:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, il giorno 26 novembre 2025, contattato telefonicamente ed a mezzo dell'applicazione whatsapp il calciatore minore A.R., all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S. Reggina 1914 SSD A R.L., al fine di proporgli la possibilità di trasferirsi alla SSDARL Segato con la prospettiva che sarebbe stato maggiormente valorizzato rispetto quanto accadeva nell'ambito della A.S. Reggina 1914 SSD A R.L. per la quale era tesserato, promettendogli che avrebbe giocato con "ragazzi più grandi" e che "se si fosse impegnato avrebbe fatto prove con squadre professionistiche";

2) la **Società SSDARL SEGATO** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Demetrio Cassalia, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 710pf25-26, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito all'attività di proselitismo che sarebbe stata svolta dal sig. Demetrio Cassalia, vice presidente della società SSDARL Segato, nei confronti del calciatore minore sig. A.R., al fine di farlo tesserare per tale società";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta, sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) Segnalazione a mezzo pec del 2.1.2026 della A.S. Reggina 1914 SSD A R.L.;

2) Foglio censimento ed organigramma della A.S. Reggina 1914 SSD A R.L. per la stagione sportiva 2025 - 2026;

3) Foglio censimento ed organigramma della SSDARL Segato per la stagione sportiva 2025 - 2026;

4) Verbale di audizione del 28.1.2026 del sig. Virgilio Minniti, presidente della A.S. Reggina 1914 SSD A R.L., con allegati i documenti esibiti;

5) Verbale di audizione del 2.2.2026 del sig. Salvatore Loiacona, responsabile del settore giovanile tesserato per la A.S. Reggina 1914 SSD A R.L.;

6) Verbale di audizione del 12.2.2026 del calciatore minorenni A.R., tesserato per la A.S. Reggina 1914 SSD A R.L.;

7) Verbale di audizione dell'11.3.2026 del sig. Demetrio Cassalia, vicepresidente della SSDARL Segato.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione della A.S. Reggina 1914 SSD A R.L. del 2.1.2026 con la quale viene evidenziato che il dirigente tesserato per la SSDARL Segato sig. Demetrio Cassalia, in data 25.11.2025 ha contattato il calciatore minorenni sig. A.R., tesserato all'epoca dei fatti per l'esponente, al fine di prospettargli il trasferimento presso tale società.

Nella segnalazione, inoltre, viene evidenziato che il dirigente tesserato per la SSDARL Segato ha prospettato al calciatore minore che in caso di trasferimento a tale società sarebbe stato maggiormente valorizzato rispetto a quanto accadeva nell'ambito della A.S. Reggina 1914 SSD A R.L., con la promessa che avrebbe giocato con "ragazzi più grandi" e che "se si fosse impegnato avrebbe fatto prove con squadre professionistiche".

All'esito dell'attività inquirente svolta, e segnatamente all'esito dell'audizione dei tesserati ascoltati nel corso dell'attività di indagine, è emerso senza ombra di dubbio che il sig. Demetrio Cassalia, il giorno 26.11.2025, ha contattato telefonicamente ed a mezzo dell'applicazione whatsapp il calciatore minore A.R., all'epoca dei fatti tesserato per la A.S. Reggina 1914 SSD A R.L., al fine di proporgli il trasferimento alla SSDARL Segato assicurando allo stesso una maggiore valorizzazione rispetto a quella riservatagli dalla società per la quale era tesserato e promettendogli che avrebbe giocato con "ragazzi più grandi" e che "se si fosse impegnato avrebbe fatto prove con squadre professionistiche".

In sede di audizione da parte della Procura Federale, infatti, lo stesso minore A.R. ha puntualmente confermato quanto fin qui evidenziato, dichiarando sul punto quanto segue: "... mister Cassalia mi ha chiamato e mi ha detto se desideravo cambiare squadra perché sosteneva che la società in cui sono tesserato (Reggina) non mi valorizzava, sostenendo che andando da loro sarei migliorato di più, promettendomi che avrei giocato con ragazzi più grandi e che se mi fossi impegnato avrei fatto prove con squadre professionistiche. Io ho risposto che non ero sicuro di quello che lui sosteneva perché mi trovavo bene nella Reggina, che per me l'ambiente della Reggina risulta familiare in cui vengo valorizzato e sostenuto".

Anche gli altri tesserati ascoltati dalla Procura Federale nel corso dell'attività inquirente svolta, poi, hanno confermato la circostanza che il sig. Cassalia ha contattato il minore al fine di invitarlo a trasferirsi presso la società per la quale lui era tesserato.

In proposito, in particolare, il responsabile del settore giovanile tesserato per la A.S. Reggina 1914 SSD A R.L. sig. Loiacona, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha confermato di avere appreso dal calciatore minore sig. A.R. che un suo ex compagno di squadra, il signor P.B. anch'egli minorenni ed all'epoca dei fatti tesserato per la SSDARL Segato, lo aveva invitato a contattare il sig. Cassalia per tesserarsi con tale società, precisando che in tal modo sarebbe stato maggiormente valorizzato rispetto a quanto avveniva nell'ambito della A.S. Reggina 1914, che avrebbe potuto svolgere allenamenti più performanti e che se si fosse trasferito avrebbe potuto essere visionato da tecnici della Juventus, società alla quale era affiliata la Segato.

Da ultimo, poi, con pieno valore confessorio lo stesso sig. Cassalia, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha confermato di aver contattato il calciatore minore sig. A.R., al quale ha prospettato che "le porte della Società Segato sono sempre aperte se un domani decidesse di cambiare società".

Lo stesso sig. Cassalia, inoltre, ha riferito che nel corso della conversazione con il calciatore minore sig. A.R., al fine di convincerlo a tesserarsi per la Segato, ha riferito allo stesso che il percorso di "valorizzazione" che veniva riservato ai ragazzi gli avrebbe consentito di prepararsi anche "per eventuali società professionistiche, fra cui la Juventus".

Vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federali Avv. Nicola Pagnotta ed Avv. Luca Zennaro,

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- 1.- Demetrio CASSALIA, all'epoca dei fatti vicepresidente della società SSDARL Segato;
- 2.- la Società SSDARL SEGATO;

per rispondere:

1) **Demetrio CASSALIA**, all'epoca dei fatti vicepresidente della società SSDARL Segato:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, il giorno 26 novembre 2025, contattato telefonicamente ed a mezzo dell'applicazione whatsapp il calciatore minore sig. A.R., all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S. Reggina 1914 SSD A R.L., al fine di proporgli la possibilità di trasferirsi alla SSDARL Segato la prospettiva che sarebbe stato maggiormente valorizzato rispetto quanto accadeva nell'ambito della A.S. Reggina 1914 SSD A R.L. per la quale era tesserato, promettendogli che avrebbe giocato con "ragazzi più grandi" e che "se si fosse impegnato avrebbe fatto prove con squadre professionistiche";

2) la **Società SSDARL SEGATO** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Demetrio Cassalia, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 15 giugno 2026 è presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

È presente il Sig. Demetrio Cassalia e l'Avvocato Claudio Pennestrì in difesa e rappresentanza dello stesso Sig. Cassalia e della società SSDARL Segato;

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento. Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per Demetrio CASSALIA, all'epoca dei fatti vice presidente della società SSDARL Segato l'inibizione per mesi tre (3);
- per la Società SSDARL SEGATO l'ammenda di € 500,00;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. Quanto al trattamento sanzionatorio, si ritiene opportuno procedere ad una rimodulazione rispetto alla richiesta, irrogando pene meno severe, da ritenersi congrue rispetto ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga :

- a Demetrio CASSALIA, all'epoca dei fatti vice presidente della società SSDARL Segato l'inibizione per mesi DUE (2);
- alla Società SSDARL SEGATO l'ammenda di € 250,00.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0228/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0263/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sig.ri:

Carlo Sica - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Monica Coscia - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 11 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30210/1147pf25-26/GC/DP/ff del 18 maggio 2026 nei confronti dei Sig.ri APICELLA Raffaele, CRETELLA Francesco, DE VINCENTI Thomas, MARINCOLO Luigi, CINELLI Ermete, nonché della società A.S.D. Mirto Crosia, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Raffaele APICELLA, giornate 9 (nove) di squalifica da scontare in gare ufficiali nella prima stagione sportiva utile;
- al sig. Francesco CRETELLA, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Thomas DE VINCENTI, mesi 2 (due) di inibizione;
- al sig. Luigi MARINCOLO, mesi 1 (uno) di inibizione;
- al sig. Ermete CINELLI, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società A.S.D. MIRTO CROSIA, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 11 giugno 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai